

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

104° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvidenze a favore dei cittadini deceduti
o invalidati a causa di ordigni bellici in
tempo di pace» (588-B), d'iniziativa del
senatore Boldrini e di altri senatori, appro-
vato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3
GALEOTTI (Com.-PDS)	2
GUZZETTI (DC), relatore alla Commissione ..	2, 3
MURMURA (DC)	3
TOSSI BRUTTI (Com.-PDS)	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace» (588-B), d'iniziativa del senatore Boldrini e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace», d'iniziativa dei senatori Boldrini, Meriggi, Alberti, Azzaretti, Ongaro Basaglia, Pollice e Vecchi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Guzzetti ad illustrare alla Commissione le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

GUZZETTI, *relatore alla Commissione*. Questo disegno di legge era stato già esaminato e approvato all'unanimità dalla nostra Commissione. Successivamente la Camera dei deputati ha introdotto alcuni emendamenti di carattere tecnico all'articolo 1. Essi riguardano modifiche di natura sintattico-linguistica. L'articolo 1 infatti è stato riscritto meglio, precisando che si tratta di provvidenze a favore di cittadini italiani divenuti invalidi e dei congiunti di quelli deceduti. Il testo che avevamo approvato parlava di cittadini italiani deceduti o divenuti invalidi. È quindi solo una precisazione, peraltro condivisibile dal momento che l'articolo riscritto dalla Camera è sintatticamente migliore.

L'altra modifica concerne la copertura finanziaria e dunque l'articolo 3. Vengono introdotte delle precisazioni relativamente alla copertura degli anni 1991-1993, come anche per l'anno 1994. La sostanza del provvedimento però rimane identica.

Per quanto concerne il relatore, gli emendamenti introdotti dalla Camera sono accoglibili. Se la Commissione confermasse la precedente opinione e ritenesse queste modifiche migliorative del testo da noi approvato, il provvedimento al nostro esame potrebbe essere definitivamente licenziato, dando finalmente soddisfazione ai pochi invalidi e agli eredi delle vittime degli incidenti qui considerati (vale a dire quelli causati da ordigni bellici in tempo di pace), che ormai attendono da molto tempo il riconoscimento della loro situazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GALEOTTI. Signor Presidente, si tratta di un provvedimento particolarmente atteso e da noi più volte sollecitato, sul quale fu

espresso un voto unanime da parte della Commissione. Ritengo sia un atto di vera e propria giustizia nei confronti dei beneficiari di queste norme di legge. A seguito delle limitate modifiche della Camera, confermo il nostro voto favorevole, esprimendo l'augurio che si possa dare finalmente attuazione ai suoi contenuti normativi.

MURMURA. Signor Presidente, il nostro esame si limita alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. In occasione della nostra prima lettura avevamo espresso un voto favorevole all'unanimità. Da parte nostra confermiamo quel voto favorevole.

TOSSI BRUTTI. Ricordo che il primo firmatario del disegno di legge è il senatore Boldrini, a cui va il nostro riconoscimento. La nostra parte politica si è sempre espressa in maniera favorevole su questo provvedimento e speriamo che esso entri presto in vigore.

GUZZETTI, *relatore alla Commissione*. Sottolineo che l'approvazione finale resta subordinata al definitivo varo della legge finanziaria, da cui dipende la copertura finanziaria del provvedimento al nostro esame. Del resto le risorse che a noi interessano sono già previste nel testo della legge finanziaria.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ringrazio la Commissione per l'unanimità dei consensi ed esprimo l'auspicio di una rapida approvazione finale del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso, sul disegno di legge, un parere favorevole condizionato alla previa approvazione della legge finanziaria e nel presupposto che gli importi della copertura siano confermati.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, è attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.030 milioni per l'anno 1992, lire 1.092 milioni per l'anno 1993 e lire 1.158 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per gli anni 1992-1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Come abbiamo già convenuto in attesa dell'approvazione definitiva della legge finanziaria, rinviando la votazione finale del provvedimento al nostro esame. Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA